

IMPOSTE INDIRETTE

Legge di Bilancio 2020: la disciplina in materia di c.d. plastic tax

di Angelo Ginex

Tra le principali novità introdotte dalla **L. 160/2019** (c.d. **Legge di Bilancio 2020**) vi è sicuramente la c.d. **plastic tax**, inserita nell'ambito delle misure a **sostegno dell'ambiente**, che entrerà in **vigore** a partire da **luglio 2020**.

Con la **plastic tax** l'Italia non fa altro che adeguarsi alla **normativa comunitaria** e, segnatamente, alla [Direttiva 2019/904/UE](#), che si inserisce nell'ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l'ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d'Europa.

Ebbene, tale imposta, più correttamente definita "**imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**" è espressamente disciplinata all'[articolo 1, commi 634-658](#) e si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

In particolare, la normativa di riferimento stabilisce che *«i manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di **materie plastiche**, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati»*.

Di contro, l'**imposta non si applica**:

- ai **manufatti compostabili** in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- ai **dispositivi medici** classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici;
- ai manufatti adibiti a contenere e proteggere **preparati medicinali**.

L'obbligazione tributaria, che sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea, individua quali **soggetti passivi**:

- per i **MACSI** realizzati nel **territorio nazionale**, il **fabbricante**;
- per i **MACSI** provenienti da **altri Paesi UE**, il **soggetto** che li **acquista nell'esercizio dell'attività economica** o che li **ceda**, se i **MACSI** sono acquistati da un consumatore finale;
- per i **MACSI** provenienti da **Paesi terzi**, l'**importatore**.

L'**accertamento dell'imposta dovuta** è effettuato sulla scorta di **dichiarazioni trimestrali**, che devono essere **presentate** dai soggetti passivi (escluso l'importatore) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli **entro la fine del mese successivo al trimestre solare** cui la dichiarazione si riferisce.

I **controlli** sono delegati all'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in esame.

La **Guardia di Finanza**, invece, effettua i controlli avvalendosi delle **facoltà** e dei **poteri** per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'[articolo 2 D.Lgs. 68/2001](#).

Con riferimento all'**importo da pagare**, esso è pari a **45 centesimi di euro per chilogrammo di plastica contenuta nei MACSI**; in caso di imposta dovuta in misura inferiore a 10 euro, invece, il versamento non va effettuato, né si deve presentare la relativa dichiarazione.

La disciplina prevede altresì il **rimborso** dell'imposta, se indebitamente pagata, stabilendo che il **termine ultimo** per la relativa richiesta è di **2 anni dal pagamento**, mentre non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro.

Inoltre, il **termine di prescrizione** per il recupero del credito è di **5 anni**; la **prescrizione** è **interrotta** se viene **esercitata l'azione penale** e, in tal caso, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Con riguardo al regime sanzionatorio, si evidenzia quanto segue:

- in caso di **mancato pagamento dell'imposta**, trova applicazione la sanzione amministrativa **dal doppio al decuplo dell'imposta evasa** (non inferiore a 500 euro);
- in caso di **ritardato pagamento dell'imposta**, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
- in caso di **tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione**, trova applicazione la sanzione amministrativa **da 500 a 5.000 euro**.

Da ultimo, si rileva la presenza di **disposizioni di tipo incentivante**, volte a premiare i comportamenti particolarmente virtuosi.

In particolare, è previsto un **credito d'imposta**, pari al 10 per cento delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020, per l'**adeguamento tecnologico**, mirato alla produzione di **manufatti compostabili ai sensi dello standard EN 13432:2002**, fino ad un **importo massimo** di euro **20.000** per singolo beneficiario, utilizzabile unicamente in compensazione entro il limite complessivo di **30 milioni di euro per il 2021**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)